



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo.

ALLE PREFETTURE – U.T.G.	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI	<u>TRENTO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA -Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile	<u>AOSTA</u>
ALLE QUESTURE	<u>LORO SEDI</u>

E, p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AUTORITA' NAZIONALE -UAMA	<u>ROMA</u>
ALL' AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>

Oggetto: Legge 5 aprile 2022, n. 28, recante: “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 87 del 13.04.2022, è stata pubblicata la Legge 5 aprile 2022 n. 28 che ha sancito la conversione, con modificazioni, del D.L. 25 febbraio 2022, n. 14, recante



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

un primo “pacchetto” di interventi volti a fronteggiare la situazione determinatasi a seguito della crisi internazionale in Ucraina.

Il citato decreto-legge prevede misure di assistenza in favore dell'Ucraina, di potenziamento della funzionalità di strutture del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché per la partecipazione del personale militare italiano ad alcune iniziative intraprese in ambito NATO.

In questo contesto, appare di diretto interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza l'art. 2-ter del cennato D.L. n. 14/2022, in base al quale, fino al 31 dicembre di quest'anno, i giornalisti sono legittimati ad acquistare, previo nulla osta del Questore, elmetti e giubbotti antiproiettile, al fine di corrispondere alle esigenze di autodifesa nell'esercizio delle rispettive professioni nel territorio ucraino.

La norma configura una circoscritta deroga al dettato dell'art. 28 TULPS il quale prevede che i dispositivi in discorso – al pari degli altri materiali destinati all'equipaggiamento delle Forze Armate, delle Forze di polizia e degli altri Corpi armati dello Stato – possano essere acquistati, detenuti o comunque fatti oggetto di altre attività esclusivamente dai soggetti titolari della licenza di polizia prevista dal medesimo art. 28.

Ciò posto, al fine di assicurare l'uniforme applicazione della nuova disposizione, si ritiene opportuno, con il presente atto di indirizzo, rassegnare all'attenzione le seguenti indicazioni.

2. Ambito di applicazione dell'art. 2-ter del D.L. n. 14/2022

Come si è anticipato, l'art. 2-ter del D.L. n. 14/2022 prevede che gli elmetti e i giubbotti antiproiettile possano essere acquistati esclusivamente da alcune categorie di operatori che operano professionalmente nel campo dell'informazione.

Si tratta, nello specifico, delle persone fisiche che:

- a) sono iscritte nell'albo dei giornalisti professionisti o dei pubblicisti;
- b) svolgono la professione di fotoreporter o di video operatore.

Nel prosieguo del presente atto di indirizzo ci si riferirà collettivamente a queste diverse categorie professionali con l'espressione “operatori dell'informazione”.

Con questa avvertenza, si attira l'attenzione sul fatto che la disposizione non circoscrive l'ambito di applicazione della norma a coloro che agiscono per conto di una specifica “testata” giornalistica sulla base di un rapporto contrattuale più o meno continuativo. Conseguentemente, si deve ritenere che la facoltà in questione possa essere azionata anche dagli operatori “free lance”.

Quanto all'ambito oggettivo, il cennato art. 2-ter prevede che la deroga alle restrizioni imposte dall'art. 28 TULPS trovi applicazione esclusivamente con riguardo a due dispositivi di protezione individuale, e cioè: gli elmetti e i giubbotti antiproiettile.

La norma configura dunque un'eccezione a una disciplina di ordine generale, con la conseguenza che essa non è applicabile, in via estensiva o analogica, oltre i casi espressamente contemplati.

Conseguentemente, si deve escludere che l'art. 2-ter del D.L. n. 14/2022 possa essere invocato con riguardo a materiali destinati all'equipaggiamento delle Forze Armate, delle Forze di polizia e degli altri Corpi armati dello Stato diversi dai dispositivi sopra menzionati.

In questo contesto, preme anche richiamare l'attenzione sul fatto che il cennato art. 2-ter ha un'efficacia limitata nel tempo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

L'*incipit* del comma 1, chiarisce, infatti, che la disposizione è destinata a dispiegare effetti fino al 31 dicembre di quest'anno, data dopo la quale le facoltà da essa previste non potranno essere azionate, salve eventuali proroghe.

3. *Presupposti per il rilascio del nulla osta del Questore*

L'art. 2-ter del D.L. n. 14/2022 subordina l'esercizio delle facoltà da esso consentite al preventivo conseguimento di un apposito nulla osta rilasciato dal Questore sulla base di una specifica istanza presentata dall'interessato.

Dal tenore della norma, si evince che, ai fini dell'emissione del nulla osta, il Questore è tenuto a verificare la sussistenza di due presupposti.

Il primo riguarda l'appartenenza del soggetto richiedente a una delle predette categorie di "operatori dell'informazione".

Si tratta di una qualità che l'interessato può attestare anche in calce alla domanda di concessione del nulla osta.

In particolare, l'iscrizione all'ordine dei giornalisti e dei pubblicisti potrà essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, prodotta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. l), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I foto reporter e i video operatori – che non siano iscritti al predetto ordine dei giornalisti e dei pubblicisti – potranno invece comprovare la propria attività professionale con la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del richiamato D.P.R. n. 445/2000.

Resta, naturalmente, in facoltà degli interessati esibire all'atto della presentazione della domanda la tessera professionale che attesta l'appartenenza all'ordine dei giornalisti e dei pubblicisti ovvero la tessera "lasciapassare stampa", rilasciata da questo Dipartimento sulla base delle istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 settembre 1987.

Il secondo presupposto si ricava dalle finalità per le quali il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una deroga al regime, penalmente sanzionato, stabilito dall'art. 28 TULPS.

Come si è detto, tale deroga è funzionale ad assicurare la protezione dell'incolumità degli "operatori dell'informazione" nel contesto di pericolo che caratterizza oggi il territorio ucraino a causa dei noti eventi bellici (comma 1).

Da ciò discende che il nulla osta in questione potrà essere concesso solo agli "operatori dell'informazione" che si apprestino concretamente a recarsi in Ucraina per motivi professionali. La sussistenza di tale condizione potrà essere dimostrata dagli interessati attraverso qualunque documento o atto che risulti idoneo alla luce anche della particolare situazione che interessa quel Paese. In questo senso, oltre le dichiarazioni che potranno essere rilasciate dagli organi di informazione di appartenenza, potranno essere prese in considerazione anche i biglietti di viaggio, le prenotazioni di alberghi e altri simili documenti.

Si segnala che l'art. 2-ter del D.L. n. 14/2022 non subordina il rilascio del nulla osta al possesso di particolari requisiti di ordine morale che, quindi, non assumeranno rilievo ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

4. *Le facoltà consentite dal nulla osta del Questore*

Il nulla osta previsto dal ripetuto art. 2-ter autorizza "l'operatore dell'informazione" ad esercitare alcune ben individuate facoltà aventi ad oggetto gli elmetti e i giubbotti antiproiettile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Tali facoltà – come si evince dai commi 1 e 3 della disposizione - consistono:

- nell'acquisto e, quindi anche, nella detenzione dei menzionati dispositivi di protezione;
- nel trasporto dei medesimi dispositivi dal luogo di residenza in cui essi li detengono fino al confine di Stato, durante il tragitto per raggiungere l'Ucraina;
- nel trasporto degli stessi materiali dal valico di frontiera, da cui l'interessato fa reingresso nel territorio dello Stato di ritorno dall'Ucraina, fino al luogo di residenza che la norma individua come il luogo nel quale i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conservati a cura dell'interessato.

Resta, invece, precluso, nel territorio dello Stato, il porto degli elmetti e dei giubbotti antiproiettile (art. 2-ter, comma 4, del D.L. n. 14/2022).

E' appena il caso di precisare che:

- per "trasporto" si intende il trasferimento del dispositivo da un luogo ad un altro in una condizione tale da non consentirne l'immediato utilizzo (si richiamano in proposito i principi enunciati da Corte Cass. pen. n. 23702/2013);
- per "porto" si intende la situazione nella quale il dispositivo sia indosso al soggetto o, comunque, nella pronta disponibilità dello stesso per un uso quasi immediato (si richiamano i principi enunciati da Corte Cass. pen. n. 3699/1984).

Ciò posto, si segnala ai Sig.ri Questori la necessità che nel provvedimento di rilascio del nulla osta sia inserita una clausola volta a ribadire il divieto di portare i dispositivi in questione in luogo pubblico o aperto al pubblico.

5. *Profili procedurali.*

Da quanto si è detto emerge chiaramente che il Questore rilascia il nulla osta all'esito di un procedimento che ha inizio ad impulso, destinato a concludersi con l'adozione di un provvedimento finale in forma espressa.

L'art. 2-ter, comma 1, del D.L. n. 14/2022 individua nel Questore competente per il luogo di residenza dell'"operatore dell'informazione" richiedente l'Autorità tenuta all'emissione dell'atto abilitativo in discorso.

La disposizione, di contro, non reca previsioni specifiche circa il "tempo" di conclusione del procedimento in questione.

Conseguentemente, trova applicazione la previsione di ordine generale recata dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fissa in trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda dell'interessato, il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale.

Resta, naturalmente, ferma l'applicabilità della previsione del comma 7 del predetto art. 2, secondo cui il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni non in possesso dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

Si coglie l'occasione per evidenziare che l'istanza di rilascio del nulla osta in argomento, se presentata da soggetti non appartenenti alle categorie di "operatori di informazione", deve considerarsi manifestamente inammissibile, per difetto da parte dell'interessato del necessario presupposto legittimante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In tali casi, il procedimento dovrà essere concluso con un provvedimento di rigetto adottato con la modalità semplificata prevista dal ricordato art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990.

6. *Profili sanzionatori*

L'art. 2-ter, comma 4, del D.L. n. 14/2022 chiarisce che il nulla osta non abilita gli "operatori dell'informazione" che ne sono titolari al porto sul territorio dello Stato degli elmetti e dei giubbotti antiproiettile.

Tale facoltà resta pertanto preclusa, con la conseguenza che la prescrizione imposta dal Questore, volta a sottolineare tale divieto, costituisce, ove non ricorrano più gravi fattispecie di reato, una violazione di un ordine legalmente dato e, quindi, punibile a mente dell'art. 650 c.p..

Si precisa che, laddove il porto dell'elmetto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero durante manifestazioni che si svolgono nei predetti luoghi, sarà altresì configurabile il reato di cui all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

7. *Indicazioni conclusive*

Come si è detto, le previsioni recate dall'art. 2-ter del D.L. n. 14/2022 sono destinate a trovare applicazione nell'ambito di una ristretta "finestra" temporale che si esaurirà il 31 dicembre di quest'anno.

In considerazione di ciò e del fatto che le disposizioni sono finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di auto-protezione agli "operatori dell'informazione" impegnati nel complesso teatro ucraino, si raccomanda ai Sig.ri Questori di voler impartire ai dipendenti Uffici le indicazioni del caso affinché le previsioni del menzionato art. 2-ter possano trovare, da subito, compiuta applicazione secondo le indicazioni qui formulate.

Sempre in quest'ottica, si riscontra l'opportunità di assicurare un'adeguata forma di pubblicità ai contenuti del presente atto di indirizzo, in modo da rendere più agevole ai soggetti legittimati la presentazione delle istanze di concessione del nulla osta.

A tal fine, questo Dipartimento provvederà, come di consueto, a pubblicare il presente atto di indirizzo sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

In aggiunta a ciò, si pregano i sig.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione di volere partecipare, nelle forme ritenute più opportune, i contenuti degli orientamenti formulati nel presente atto agli Ordini regionali dei giornalisti delle rispettive giurisdizioni.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per la puntuale attuazione delle indicazioni qui impartite, si conferma che l'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza di quest'Ufficio per l'Amministrazione Generale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta